

Decreto del Consiglio di Stato che rimette in vigore e modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio

del 26 giugno 2024

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;

visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio, allegate al decreto del Consiglio di Stato del 16 ottobre 2019 (BU 53, 2019) che conferiscono l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 16 Durata lavorativa:

¹La durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una durata settimanale di 42 ore.

²Le ore che superano le 45 ore settimanali sono da considerare lavoro straordinario e sono da retribuire in base all'art. 20 del CCL.

Art. 20 Lavoro supplementare e straordinario:

¹Le ore tra le 42 e le 45 settimanali sono da considerare lavoro supplementare, mentre tutto quello che eccede le 45 ore settimanali viene considerato lavoro straordinario.

²Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d'intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.

³La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo.

⁴Le ore straordinarie possono essere compensate in tempo libero, in accordo tra datore di lavoro e lavoratore e danno diritto al pagamento di un'indennità supplementare del 25% che deve essere riconosciuta nel mese successivo in cui sono state svolte le ore. Se le ore straordinarie non sono compensate in tempo libero devono essere remunerate con un supplemento del 25%.

Art. 23 Congedi pagati:

Al lavoratore sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:

- a. Matrimonio / Unione domestica registrata: 3 giorni
- b. Nascita / Adozione: 10 giorni*
- c. Decesso di un figlio / coniuge / genitore: 3 giorni
- d. Decesso fratello / sorella / altri parenti conviventi nell'economia domestica: 1 giorno
- e. Trasloco: 1 giorno al massimo una volta all'anno
- f. Corsi professionali concordati con il datore di lavoro: 2 giorni
- g. Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare: il tempo necessario, ma al massimo 2 giorni.

* I 10 giorni di congedo sono pagati al 100% dal datore di lavoro. Le indennità IPG previste dalla Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) versate dalla cassa di compensazione sono acquisite dal datore di lavoro¹. Questi giorni di congedo possono essere presi entro i sei mesi della nascita del figlio.

Art. 33 Contributi paritetici:

¹Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese (CHF 3.- per l'applicazione e CHF 2.- per la formazione continua il perfezionamento professionale). Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.

² Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 150.- all'anno.

³L'introito totale della CPC, verrà utilizzato:

(...)

b. per l'applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL;

c. per il sostegno e il finanziamento della formazione continua e perfezionamento professionale;

(...)

Art. 34: Formazione continua e perfezionamento professionale

¹Il lavoratore con l'accordo del datore di lavoro può partecipare a dei corsi per la formazione continua e il perfezionamento professionale.

²A condizione che al momento della richiesta siano in regola con il pagamento dei contributi paritetici, il datore di lavoro o il lavoratore possono chiedere alla Commissione paritetica un sussidio per i costi sostenuti.

³Il sussidio copre le spese del tempo di lavoro se il corso è svolto durante la giornata lavorativa, le spese di trasferta e la tassa di iscrizione.

Allegato 1 - Salari minimi (Art. 25 cpv. 1 CCL)

Sono previsti i seguenti salari minimi (...)

	Salario mensile	Salario annuale (13 mensilità)	Salario orario senza indennità
Venditore non qualificato	3'318	43'134	18.23
Assistente del commercio al dettaglio	3'528	45'864	19.39
Impiegato del commercio al dettaglio	3'696	48'048	20.31

Sono previsti i seguenti salari minimi per l'anno 2025:

	Salario mensile	Salario annuale (13 mensilità)	Salario orario senza indennità
Venditore non qualificato	3'402	44'226	18.69
Assistente del commercio al dettaglio	3'612	46'956	19.85
Impiegato del commercio al dettaglio	3'864	50'232	21.23

Sono previsti i seguenti salari minimi per l'anno 2026:

	Salario mensile	Salario annuale (13 mensilità)	Salario orario senza indennità
Venditore non qualificato	3'444	44'772	18.92
Assistente del commercio al dettaglio	3'612	46'956	19.85
Impiegato del commercio al dettaglio	3'864	50'232	21.23

II

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° settembre, ed è valido fino al 30 giugno 2027.

Bellinzona, 26 giugno 2024

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 29 luglio 2024.